



IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Quinta Civile

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giulio Cataldi	PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Cannavale	GIUDICE
dott. Mario Ciccarelli	GIUDICE rel.

nel procedimento iscritto al n. R.G. 17197/2023

avente ad oggetto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza emessa l'1 agosto 2023 nel procedimento di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., di conferma del decreto di accoglimento dell'istanza inibitoria del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta;

proposto da

D. **C. S.p.A.** (CF: **0123456789012**), D. **S.P.A.** (CF: **0123456789012**), D. **M. S.p.A.** (CF: **0123456789012**),
 T. **M. S.p.A.** (CF: **0123456789012**) e L. **R. S.p.A.** (CF: **0123456789012**),
 rappresentati e difesi dagli Avv.ti C. E. e N. G.,
 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Piazza Nazionale nr 46;

-RECLAMANTI/intimanti opposti-

CONTRO

B. **S.r.l.** (C.F. **0123456789012**), in persona dell'Amministratore Unico e legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti N. P. e L. P. elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Napoli (Na), al Centro Direzionale Is. E/5;

-RECLAMATA/intimata opponente-

all'esito della discussione delle parti all'udienza del 20 ottobre 2023;

sciogliendo la riserva assunta in pari data;

premessi che

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf

con scrittura privata autenticata denominata "rideterminazione del prezzo di cessione di quote di s.r.l." per Notar Giuseppe Di Transo dell'11.2.2020 (Rep. 13984 racc. 49064), Ci D..., S... D..., Ri D..., Mi F... e R... L... assunsero la qualità di creditori di Bui... S.r.l. per un importo di euro 4.800.000,00 di sorta capitale.

Successivamente, Bui... S.r.l. realizzò una scissione societaria ex art. 2506 c.c. non proporzionale e asimmetrica, a mezzo della quale attribuì il proprio patrimonio alle seguenti società beneficiarie: G... & G... S.r.l., B... G... E... S.r.l. (oggi B... S.r.l.), B... R... E... S.r.l., Br... E... S.r.l.; il debito nascente dalla scrittura privata venne assegnato specificamente a B... E... S.r.l. Quindi, Bui... S.r.l. venne cancellata dal Registro delle imprese.

Sulla scorta del richiamato titolo esecutivo, venne pertanto promossa azione esecutiva in danno dell'assegnataria Br... E... S.r.l. nelle forme del pignoramento di quote sociali.

Pendente la procedura esecutiva in danno della diretta destinataria del debito della scissa Bui... S.r.l., la parte creditrice intimò il pagamento dell'intera pretesa cristallizzata nel titolo esecutivo, inclusi gli accessori, anche in danno di B... S.r.l. (già B... G... E... S.r.l.).

A fondamento dell'intimazione, i creditori richiamarono la scissione operata da Bui... S.r.l.; l'assegnazione del debito alla beneficiaria Br... E... S.r.l.; l'incapienza del pignoramento spiccato contro quest'ultima; l'omessa indicazione nel progetto di scissione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie, tra cui B... G... E... S.r.l.; la conseguente responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. delle altre società derivanti dalla scissione per l'intero ammontare della pretesa.

B... S.r.l. oppose il precetto di pagamento, dolendosi in estrema sintesi: 1) dell'inesistenza del titolo esecutivo, difettando la scrittura privata azionata di autosufficienza nei riguardi della società intimata ed imponendosi un accertamento giudiziale dei presupposti di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c. per far valere la responsabilità delle società non assegnatarie del debito; 2) dell'inesistenza del credito, in quanto quello cristallizzato nel titolo è riferibile esclusivamente a B...

E... S.r.l. e, comunque, addebitabile alla società intimata - al più - entro il limite della quota trasferita di € 31.490,00 della scissa Bui... S.r.l.; 3) della incertezza del credito nei confronti della debitrice principale B... E... S.r.l., per essere pendente l'opposizione al precetto spiccato in suo danno e non conoscendosi quindi l'entità dell'eventuale debito residuo da far valere contro le società beneficiarie della scissione, non destinatarie del debito specifico; 4) della nullità del precetto opposto

per violazione degli artt. 474 e 480 c.p.c., per mancanza della trascrizione integrale della scrittura privata autenticata.

Con ricorso ex art. 669 quater c.p.c., l'opponente B. S.r.l. invocò la sospensione urgente dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, atteso l'avvio dell'azione esecutiva ad iniziativa dei creditori sulla scorta dell'intimazione opposta.

Con decreto del 23 giugno 2023 venne accordata la tutela inibitoria *inaudita altera parte*.

La decisione, ponendo l'attenzione tra la responsabilità illimitata della società a cui il debito fa carico secondo il progetto di scissione e la responsabilità sussidiaria e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito delle altre società, rilevò la sproporzione dell'importo intimato, pari a circa 5 milioni di euro, a fronte dell'attribuzione alla società beneficiaria B. Gr S.r.l. (poi, B. S.r.l.) di una quota del patrimonio della scissa Bui S.r.l. pari a € 31.490,00.

La parte creditrice, quindi, depositò dapprima ricorso ex art 669 decies c.p.c. per la revoca e/o modifica del provvedimento ed, all'esito della fissazione dell'udienza nel contraddittorio, memoria difensiva con la quale contestò la prospettazione fornita dalla controparte e le ragioni sottese alla cautela concessa.

L'intimante premise in fatto la riconducibilità di tutte le società coinvolte nell'operazione di scissione al medesimo soggetto; che la trasformazione societaria era volta in via esclusiva alla diminuzione, sino alla totale elusione, della responsabilità patrimoniale in ordine al diritto di credito per cui agiva; che, anche dopo la scissione, il patrimonio della società destinataria del debito B. Er S.r.l. era stato sensibilmente svuotato del proprio attivo, come evidente dal valore del compendio pignorato accertato dallo stimatore nominato dal g.e. nella procedura esecutiva promossa in suo danno, nelle forme del pignoramento di quote sociali, per far valere la responsabilità diretta e principale della società assegnataria del debito; che il Tribunale in composizione collegiale, già adito nel giudizio di opposizione avverso il precetto intimato in danno di B. Er S.r.l., aveva sostenuto la spendibilità della scrittura privata nei riguardi di tutte le società coinvolte nel progetto di scissione. Allegò, infine, di aver reclamato innanzi al Collegio il decreto di sospensione del 23 giugno 2023.

In diritto, sostenne l'efficacia del titolo esecutivo sottoscritto da Bu S.r.l. nei confronti di tutte le beneficiarie dell'operazione di scissione e per l'intero importo ex art. 2506 quater, comma 3, c.c., stante la mancata indicazione nel progetto del valore effettivo del patrimonio netto e la mera valenza contabile del valore di euro 31.490,00 ivi indicato. Evidenziò come, per giurisprudenza consolidata, la prova del limite della responsabilità entro il valore effettivo del patrimonio netto assegnato incombesse alla società che intenda farlo valere, quale fatto parzialmente impeditivo

della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova, e che nella specie una siffatta prova difettesse. Rilevò che in concreto la limitazione del valore della responsabilità ad euro 31.490,00 non sortirebbe alcun effetto posto che, nella specie, il pignoramento potrebbe anche essere limitato a detta somma, laddove è stata pignorata una partecipazione acquistata da B1 S.r.l. a euro 10.000,00. Infine ritenne priva di rilievo la doglianza della parte intimata circa l'attuale pendenza di altra procedura esecutiva promossa sulla scorta del medesimo titolo, ben potendo il creditore cumulare i diversi mezzi di esecuzione sino all'integrale soddisfacimento della pretesa.

Nel contraddittorio delle parti venne confermata la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato (ordinanza dell'1 agosto 2023).

Il primo giudice ritenne sussistente il *fumus* del profilo di censura relativo al difetto del titolo esecutivo direttamente azionabile nei riguardi delle società non destinatarie del debito della scissa e che, pertanto, si imponesse un accertamento giudiziale volto all'accertamento nei riguardi di queste ultime dei requisiti dell'art. 2506 quater c.c. Quanto alla contestazione della mancata indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito nel progetto di scissione, per essere stato indicato solo il valore contabile, affermò che l'analisi della differenza tra questi due valori implicasse un grado di approfondimento non possibile con la cognizione cautelare, ma proprio dell'attività istruttoria di un giudizio di merito.

Il provvedimento è oggetto del reclamo qui in disamina.

Le censure formulate dalla parte reclamante riprendono le prospettazioni difensive già proposte in sede di costituzione nel giudizio principale, pocanzi esposte: è dedotta in massima sintesi la violazione dell'art. 2506 quater c.c., come interpretato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità e di merito per l'ipotesi di omessa indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito nel progetto di scissione e di conseguente responsabilità sussidiaria delle società beneficiarie dalla scissione, benché non assegnatarie del debito. A tali rilievi, però, la parte premette il contrasto del provvedimento reclamato con le ragioni fondanti sia il decreto *inaudita altera parte*, sia la precedente ordinanza collegiale resa nel contenzioso promosso dalla debitrice principale B1 S.r.l.

La parte reclamante conclude, pertanto, per la riunione del reclamo all'altro, già pendente, avverso il decreto del 23 giugno 2023 reso *inaudita altera parte* e la revoca della sospensione dell'efficacia del titolo.

Fissata l'udienza innanzi al Collegio della Sezione Feriele, si è costituita Br S.r.l.

La società reclamata evidenzia innanzitutto l'abuso degli strumenti di reazione azionati dai creditori e chiede per l'effetto la condanna ex art. 96 c.p.c.

Deduce, a seguire, l'inammissibilità del rimedio esperito e, comunque, la sua infondatezza.

Quanto al primo vizio, eccepisce che la reclamante, nonostante la prolissità dello scritto introduttivo della presente fase, non abbia preso compiutamente posizione sulla questione dirimente posta dal primo giudice a fondamento della decisione reclamata.

In relazione al merito della domanda, poi, insiste nel sostenere che la scrittura notarile di cui si discute non sia titolo idoneo ad azionare la pretesa nei riguardi della società non assegnataria del diritto in essa cristallizzato; che la responsabilità ex art. 2506 quater c.c. è eventuale e limitata; che la limitazione *ex lege* della responsabilità impedisce che possa essere fatto valere quale titolo esecutivo un atto notarile che non contempli tale limitazione e preveda l'intera obbligazione; che la scrittura notarile non è autosufficiente ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva in danno della società beneficiaria della scissione alla quale il debito non sia stato assegnato; che il valore di euro 31.490,00 indicato nel progetto di scissione rappresenta il valore effettivo del patrimonio netto ex art. 2506 quater che limita la responsabilità in misura corrispondente.

Il Collegio della Sezione feriale innanzi al quale è stato chiamato il procedimento ha rinviato la trattazione dello stesso per esigenze di garanzia del contraddittorio e di effettivo esercizio del diritto di difesa all'udienza del 15 settembre 2023 dinanzi al Collegio della Quinta Sezione civile, udienza poi differita al 20 ottobre 2023 in accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza della controversia.

OSSERVA

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

Innanzitutto, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di riunione del presente reclamo ad altro precedentemente iscritto al ruolo, avente ad oggetto l'accoglimento *inaudita altera parte* dell'inibitoria del titolo esecutivo, già definito dalla Sezione feriale di questo Tribunale. Del resto, nel procedimento di reclamo previamente iscritto è stata presa compiutamente posizione sulle ragioni ostative alla riunione.

Venendo, quindi, al merito del rimedio azionato, appare opportuno premettere che al Tribunale spettano in questa sede i medesimi poteri di cognizione della fase in cui è stato emesso il provvedimento reclamato; pertanto, nel caso di specie, la cognizione non può che essere "sommatoria", rimettendo al giudizio di merito in corso ed alla

cognizione piena dello stesso l'approfondimento, eventualmente anche istruttorio, delle ragioni di diritto dell'opposizione.

Ai fini della decisione dello strumento di reazione non appaiono dirimenti le questioni che le parti pongono in via del tutto preliminare.

La parte reclamante, invero, sostiene in maniera diffusa che il decreto di sospensione *inaudita altera parte* del 23 giugno 2023 ed il precedente di questo Collegio reso in altro giudizio confortino la propria prospettazione difensiva ed abbiano accertato l'efficacia della scrittura privata anche nei riguardi delle società cui non è stato attribuito il diritto controverso.

Tuttavia, i provvedimenti non appaiono consentire siffatta lettura.

Il decreto del 23 giugno 2023, nella parte in cui discorre della responsabilità sussidiaria delle società diverse dalla assegnataria del diritto, pone i termini generali della disciplina applicabile, ma non afferma anche l'applicabilità del principio nel caso specifico alla B: S.r.l. Al contempo, l'accoglimento della domanda inibitoria sul rilievo dell'entità della quota trasferita in favore di quest'ultima appare non già il frutto dell'implicito riconoscimento della responsabilità della società opponente, quanto - piuttosto - la scelta di adottare la pronuncia in base alla liquidità dell'evidenza, con valore assorbente rispetto alle altre questioni.

L'ordinanza collegiale del 16 settembre 2022 si insinua, invece, nel giudizio di opposizione preventiva promosso dall'assegnataria dell'obbligazione, B E. S.r.l., avverso il precetto spiccato dalla odierna parte reclamante sulla scorta del titolo esecutivo qui in rilievo.

Ebbene, risulta oltremodo evidente che quel precedente non discute affatto (né poteva farlo per i limiti di cui all'art. 2909 c.c.) della responsabilità delle società estranee al giudizio.

Al contempo, però, non pare cogliere nel segno neppure l'eccezione formulata dalla reclamata di inammissibilità del reclamo per genericità della contestazione al provvedimento gravato, che - diversamente - risulta avversato con dovizia di argomentazioni su tutti gli aspetti trattati dal primo giudice.

In definitiva, le questioni preliminari "di merito" poste dalle parti non consentono la risoluzione del rimedio azionato.

Ciò posto, l'accertamento della *res controversa* induce a concentrare l'attenzione su due distinti piani d'indagine legati da connessione gerarchica: innanzitutto occorre verificare la spendibilità del titolo esecutivo, riferibile specificamente alla società destinataria del diritto in esso cristallizzato per effetto della scissione, ad altra società



coinvolta nell'operazione speciale; in caso di risposta affermativa alla prima questione, occorre perimetrare l'ambito della responsabilità della società non assegnataria del debito.

La risposta al primo quesito, non trovando puntuale regolamentazione, deve necessariamente muovere dalla disamina della disciplina predisposta *in subiecta materia* e da considerazioni di ordine generale.

Per l'ipotesi portata all'attenzione del Tribunale (assunzione dell'obbligazione in capo ad una società individuata), il nostro ordinamento prevede dei meccanismi di tutela a garanzia dei creditori della società scissa, i quali operano sia in maniera preventiva che successiva all'operazione di scissione.

La tutela preventiva viene realizzata attraverso l'opposizione all'operazione di scissione ai sensi dell'art. 2503, c.c., dettato in materia di fusione e richiamato dall'art. 2506 ter, c.c.

L'art. 2506 quater, comma 3, c.c., costituisce invece una forma di garanzia residuale *ex post* a favore dei creditori.

Quest'ultima norma dispone che le società partecipanti alla scissione rispondono in via sussidiaria dei debiti preesistenti all'operazione di scissione e non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Ciò comporta che il creditore deve preventivamente agire nei confronti della società assegnataria dell'obbligazione e solo in caso di infruttuosa richiesta potrà rivolgersi alle altre società partecipanti alla scissione.

Inoltre, mentre è illimitata la responsabilità della società a cui, secondo il progetto di scissione, il debito fa carico, le altre società partecipanti rispondono, invece, entro il limite quantitativo dato dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto in capo a ciascuna di esse (Cass. Civ., 28 novembre 2001, sentenza n. 15088).

Il riferimento al valore effettivo mira ad evitare il rischio di operazioni fraudolente a danno dei creditori sociali, ad esempio attraverso l'assegnazione della maggior parte dei debiti alla meno solida delle beneficiarie e la contestuale sottostima della quota di patrimonio attivo netto assegnata ad altra beneficiaria, così da ridurre ai minimi termini la responsabilità.

L'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto è, quindi, elemento di fondamentale importanza per i creditori della società scissa, in quanto rappresenta il limite di responsabilità delle società beneficiarie della scissione, al punto che la sua omessa indicazione determina, per giurisprudenza costante (cfr., di recente, Cass. Civ., 25 novembre 2021, sentenza n. 36690), la responsabilità illimitata



di tutte le società coinvolte nella scissione, a prescindere dall'assegnazione dell'obbligazione in capo ad una di esse, così parificando la fattispecie, nelle conseguenze, all'ipotesi di cui all'art. 2506 bis c.c. della destinazione dell'elemento del patrimonio della scissa non desumibile dal progetto.

La norma, in definitiva, introduce il principio di solidarietà tra tutte le società partecipanti all'operazione, ma nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna delle beneficiarie o rimasto alla scissa (nel caso di scissione parziale), per i debiti di quest'ultima non soddisfatti.

I due strumenti posti a disposizione del creditore della società scissa rispondono ad esigenze diverse: quello preventivo è la conseguenza di una valutazione che ravvisa nelle caratteristiche stesse dell'operazione un rischio per le sue ragioni di credito, mentre il secondo si rivela attivabile di fronte all'inadempimento di chi sarebbe naturalmente tenuto alla prestazione.

La Suprema Corte, sempre per quello che più rileva in questa sede, ha sostenuto che le società chiamate a rispondere in solido con quella obbligata "naturale" godono del *beneficium ordinis*, piuttosto che del beneficio della previa escussione del patrimonio della diretta obbligata (Cass. Civ., 24 aprile 2003, sentenza n. 6526).

La sintetica esposizione dei principi cardine che regolano la materia delineano una tutela capillare, preventiva e successiva, in favore del creditore sociale il cui diritto sia stato trasferito per effetto della scissione dell'originaria società obbligata.

Il sistema delineato, che tra l'altro costituisce recepimento di direttiva comunitaria (dir. 82/891/CEE), è volto a scongiurare che il creditore veda intaccata la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del suo debitore per effetto della suddivisione di quel compendio tra più soggetti: il patrimonio destinato alle singole società coinvolte nella scissione, in altre parole, deve corrispondere esattamente a quello originariamente in capo alla società scissa, benché ogni società risponda nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.

Se questa è la finalità avuta di mira dal legislatore e se l'interpretazione delle norme da parte della prevalente giurisprudenza è volta a favorire e semplificare ulteriormente la tutela del creditore, appare ingiustificatamente gravoso ritenere che il titolo esecutivo contro la società scissa, oltre che in danno della società naturalmente tenuta alla prestazione in essa incorporata, non possa essere speso anche nei riguardi delle altre società non destinatarie del trasferimento.

In particolare, appare difforme ai principi ispiratori della legislazione vigente ed all'interpretazione della stessa fornita sostenere che il creditore già titolato debba premunirsi, per la stessa prestazione, di altro titolo nei riguardi della società non destinataria della specifica attribuzione.

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf



Diversamente argomentando, la natura solidale e sussidiaria della responsabilità ex art. 2506 quater c.c. verrebbe svuotata di contenuto: nello specifico, se B... s' S.r.l. fosse chiamata a rispondere dell'obbligazione dell'originaria società scissa Bu... S.r.l. solamente in forza di un titolo autonomo riconosciuto in favore del creditore per la medesima iniziale prestazione, la sua responsabilità sarebbe esclusiva, diretta ed autonoma.

Ed invece, il rapporto tra la responsabilità principale della società assuntrice del debito e la responsabilità sussidiaria delle altre società non destinatarie dirette della pretesa si coglie appieno proprio avendo in vista l'identità del titolo a fondamento delle rispettive responsabilità.

Non può neppure trascurarsi che, laddove volesse sostenersi la necessaria formazione di un autonomo titolo nei riguardi della società non destinataria del debito, i dubbi in ordine alla duplicazione del titolo per la stessa prestazione potrebbero essere forieri di ulteriore contenzioso ed ingenerare incertezza nei rapporti giuridici.

Del resto, appare cogliere nel segno la dottrina che rimarca la necessaria corrispondenza tra il sistema di tutela preventiva e quella successiva.

Se, dunque, al creditore è concesso *ex ante* opporsi al progetto di scissione nella sua interezza perché pregiudizievole dei suoi diritti, nondimeno la tutela successiva deve consentire allo stesso di poter spendere il titolo esecutivo (originariamente vantato nei riguardi della società scissa) nei confronti di tutte le società destinatarie del patrimonio della scissa, ferma la preventiva richiesta alla assegnataria del debito specifico.

Alle stesse conclusioni pare debba giungersi anche focalizzando l'attenzione ai principi generali del nostro ordinamento.

E' noto l'accostamento che operano dottrina e giurisprudenza tra la fusione e la scissione societaria, fenomeni speculari volti alla realizzazione di opposte trasformazioni societarie.

Ebbene, in tema di fusione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente sostenuto che *"La fusione realizza una successione universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati"* (Cass. Civ., S.U., 30 luglio 2021, sentenza n. 21970).



Appare, pertanto, pertinente e rilevante nella specie il richiamo alla disposizione di cui all'art. 477 c.p.c.

Non si trascura come la società reclamata, nella memoria difensiva con la quale si è costituita nella presente fase, abbia rimarcato come gli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte a sostegno dei motivi di reclamo prendano le mosse da giudizi di merito volti ad accertare la responsabilità sussidiaria ex art. 2506 quater, comma 3, c.c. delle società non destinatarie del rapporto controverso, così avallando la tesi della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo da spendere nei loro riguardi.

Eppure, il rilievo non appare persuadere se si consideri che, in quei giudizi, un titolo esecutivo in danno della società scissa non esisteva e che pertanto si imponeva l'accertamento giudiziale del diritto e della misura entro cui la società beneficiaria della scissione ne rispondeva.

Neppure si trascuri come il sistema di tutela così delineato possa apparire sbilanciato in favore del creditore ed a svantaggio delle società beneficiarie non assegnatarie del debito, il cui interesse contrapposto è quello di evitare, per quanto possibile, il rischio di dover far fronte alle pretese di chi non sia stato soddisfatto dal proprio debitore naturale.

Tuttavia, tale rischio appare temperato dalla possibilità della società aggredibile in via sussidiaria di adire in via preventiva la Giustizia al fine di vedere accertato, in sede cognitiva, il limite della propria responsabilità solidale per il debito della scissa.

Così come nulla impedisce alla stessa società, una volta aggredita, di utilizzare gli strumenti di reazione predisposti dall'ordinamento per eccepire l'insussistenza dei presupposti di legge della propria responsabilità, l'inesistenza della pretesa, il limite entro cui è chiamata a rispondere dell'obbligazione, proprio come accaduto nell'ipotesi di specie.

Le considerazioni che precedono inducono a sostenere, con la cognizione della fase e ferma ogni più approfondita indagine nel prosieguo del giudizio principale, la spendibilità del titolo esecutivo anche nei riguardi delle società beneficiarie, non destinatarie dirette dell'obbligazione in essa contemplata ed a dare, pertanto, risposta positiva al primo accertamento anzidetto.

Occorre, quindi, verificare il limite della responsabilità cui è chiamata la società intimata.

L'indagine va concentrata sul valore effettivo del patrimonio netto assegnato.

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf

Sul significato da attribuire alla locuzione si registrano posizioni diverse soprattutto in dottrina, ma anche in giurisprudenza.

L'opinione che appare preferibile, perché maggiormente rispondente all'aggettivo "effettivo" che connota l'istituto, è quella secondo la quale il limite di legge dovrebbe intendersi quale valore corrente del patrimonio netto, determinato secondo un metodo patrimoniale semplice. La giurisprudenza di merito, aderendo a tale impostazione, ha fatto riferimento anche al "valore rettificato" del patrimonio della scissa trasferito, valutando le attività a valori attuali e non storici (cfr. Tribunale Verona 20.11.2011, Tribunale Milano 22 luglio 2013).

Per quanto di maggiore interesse e pertinenza in questa sede, va condiviso l'orientamento secondo cui l'indicazione del valore del patrimonio netto, contenuto nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2506-ter, c.c., non deve ritenersi né vincolante, né definitiva, nei confronti dei creditori; i creditori possono adire l'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto, a prescindere dalle indicazioni contenute nella relazione degli amministratori, facendo valere il proprio diritto di credito non soltanto in sede di opposizione alla scissione, ma anche successivamente, qualora le loro ragioni venissero compromesse dall'eccezione di limitazione di responsabilità sollevata dalla società debitrice; l'errata o mancata indicazione di tale valore non inficia la validità della scissione, rappresentando solo una causa che legittima l'opposizione dei creditori.

Ebbene, il progetto di scissione in atti specifica l'attribuzione in favore di B1 G: Energy S.r.l. (oggi B: S.r.l.) del 2% del patrimonio netto della scissa Bu: , pari a euro 31.490,00 secondo il rapporto di cambio delle quote ed in considerazione della situazione patrimoniale esistente al tempo dell'operazione straordinaria.

L'approfondimento consentito della fase induce a ritenere che l'importo espresso non abbia mera natura contabile, ma esprima il valore corrente del patrimonio.

Ad ogni buon conto, appare condivisibile il rilievo formulato al riguardo dal primo giudice secondo cui l'accertamento della corrispondenza tra il valore indicato in progetto e quello effettivo ed attuale richieda un grado di conoscenza incompatibile con l'indagine cautelare e meriti adeguato vaglio istruttorio.

Allo stato, però, l'eccezione formulata dall'opponente circa il limite della propria responsabilità appare connotata da *fumus* adeguato per contenere l'efficacia esecutiva del titolo azionato proprio entro il valore di € 31.490,00 della quota attribuita, con sospensione per l'importo esorbitante.

Entro tali limiti il reclamo va accolto.

Firmato Da: CATALDI GIULIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 5632c9707cd882cf

Per l'effetto, in parziale accoglimento del rimedio, la sospensione dell'efficacia del titolo va accordata per la parte eccedente l'importo di euro 31.490,00.

L'accoglimento parziale della domanda esime dall'accertare la sussistenza dei presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla reclamata.

Le spese della presente fase processuale, attesa la natura della pronuncia, vanno regolamentate in sede di definizione del merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, letto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., così provvede:

1. accoglie il reclamo nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
2. in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, sospende l'efficacia esecutiva del titolo azionato per la parte eccedente l'importo di euro 31.490,00;
3. spese al definitivo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 20 ottobre 2023.

Il Giudice relatore
(dott. Mario Ciccarelli)

Il Presidente
(dott. Giulio Cataldi)

Firmato da: CATALDI GIULIO Emesso da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 5e32c9707cd882cf
Firmato da: CICCARIELLI EMILIO DA: Aiudatex EU Qualificata Certificates CA 1 Serial#: 10e9c347710000e1